

**COMUNE DI VICOPISANO**  
**Provincia di Pisa**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
COMUNALI  
E PER IL SOSTEGNO ALLE LIBEREE FORME ASSOCIATIVE**

ex art. 12 , legge 7/8/1990, n. 241

APPROVATO CON ATTO C.C. N. 103 DEL 18/9/1992

MODIFICATO CON ATTI C.C. N° 101 DEL 8/09/1995  
N° 121 DEL 15/11/1996

Abrogato sostituito con N° 31 DEL 25/03/1997  
N° 14 DEL 15/03/2010

**Art. 1**  
**- Ambito di applicazione -**

1. La presente normativa, in attuazione della L.12/08/1990 n.241 e della L.5/06/2003 n.131, art.7, nonché dell'art. 25 dello Statuto Comunale disciplina criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di utilità economiche di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Il presente regolamento non si applica:

- alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi per i quali si provvede con apposita disciplina o sulla base di specifica convenzione;
- alla gestione da parte di terzi di attività caratterizzata da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale, e da impegni assunti sulla base di specifiche convenzioni;
- ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.

3. Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il conferimento del patrocinio da parte del Comune.

4. Le norme contenute nel presente regolamento trovano applicazione in carenza o ad integrazione di normative di settori aventi natura regolamentare e danno attuazione all'art. 25 dello Statuto Comunale in materia di associazionismo.

**Art. 2**  
**- Natura dei contributi e settori di intervento -**

1. I contributi e i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad interventi, iniziative, o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario oppure a programmi di interventi o attività di più lunga durata in un'ottica di pluralismo e sussidiarietà, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali allo svolgimento di attività di interesse generale.

2. I settori di intervento sono relativi a:

- Attività socio-assistenziali
- Solidarietà e beneficenza
- Cooperazione internazionale e promozione dei diritti umani
- Attività culturali in genere
- Attività sportive, aggregative e ricreative
- Attività di promozione del territorio

3. Di norma è accordata preferenza a soggetti che abbiano sede o residenza, o che realizzino attività nel Comune di Vicopisano.

**Art. 3**  
**- Tipologia -**

1. I vantaggi economici possono assumere la forma di contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici indiretti e sono elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.

2. I benefici assumono la forma contributo quando l'erogazione diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla soltanto una parte dell'onere complessivo.

3. I benefici assumono la forma della sovvenzione qualora l'Amministrazione decida di assumersi l'intero onere economico di una iniziativa di un soggetto terzo, assumendola come propria.

4. I sussidi (a carattere socio- assistenziale) consistono in aiuti finanziari o in natura a persone fisiche bisognose sulla base di valutazione della situazione economica del servizio sociale.

5. Sono considerati vantaggi economici indiretti:

- tariffe o prezzi agevolati
- fruizione gratuita di servizi o beni mobili del Comune
- fornitura di beni quali premi di rappresentanza, coppe, targhe e medaglie;
- fruizione temporanea di beni immobili del Comune a condizione di gratuità e di vantaggio o apprestamento di strutture occasionali. L'eventuale utilizzo del personale comunale è subordinato ad espressa autorizzazione della Giunta Comunale.
- assunzione di oneri di stampa, riproduzione, affissione, postalizzazione.

#### **Art. 4** **- Patrocinio -**

1. Il patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private di generale interesse a livello comunale, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, ambientale, sportivo, ricreativo, turistico, economico.

2. Può essere concesso dalla Giunta Comunale a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica, non aventi fine di lucro e può essere non oneroso o oneroso. In quest'ultimo caso la concessione del patrocinio sarà accompagnata da uno o più dei vantaggi di cui al precedente articolo.

3. Del patrocinio il beneficiario dovrà far menzione nella pubblicità dell'iniziativa.

4. La concessione del patrocinio facoltizza il beneficiario all'utilizzo dello stemma del Comune.

5. I soggetti che intendono ottenere il patrocinio o un contributo straordinario debbono presentare, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, una istanza corredata dai seguenti documenti:

- programma operativo dell'iniziativa, con l'indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione;
- realizzazione, se del caso, dell'attività nell'anno precedente.

6. L'ufficio dovrà concludere l'istruttoria entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, se completa; qualora la domanda dovesse risultare incompleta, il termine verrà sospeso dall'invio della richiesta di integrazione, e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione mancante.

#### **Art. 5** **- Contributi ordinari -**

1. L'amministrazione Comunale procede anno per anno al riparto su appositi capitoli di bilancio delle risorse che intende destinare ai contributi e opera secondo le seguenti modalità di intervento:

- definisce di propria iniziativa e con appositi bandi l'ambito e le caratteristiche delle attività finanziabili, sollecitando i soggetti terzi ad intraprenderle;
- accoglie le richieste che i soggetti autonomamente le rivolgono a straordinario e non ricorrente

2. Salva l'emanazione di bandi in relazione a interventi particolari e finalizzati, disciplinati da fonte specifica, ogni anno, entro il mese di marzo il Responsabile del Servizio Amministrativo, sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale, emana un unico bando per la concessione di contributi economici e altre agevolazioni per il sostegno delle associazioni che operano nel territorio comunale.

#### **Art. 6**

##### **- Requisiti soggettivi per l'assegnazione -**

1. Possono inoltrare richiesta di contributo a sostegno dell'attività annuale o per iniziative di interesse generale svolte nel territorio comunale:

- a) le Associazioni iscritte all'Albo comunale delle Associazioni previsto dal presente Regolamento;
- b) soggetti pubblici o privati per iniziative prive di scopo di lucro, con o senza personalità giuridica;

2. Il soggetto richiedente deve operare nel campo specifico delle attività che il Comune, nella fattispecie concreta, intende sostenere.

3. Ulteriori requisiti per l'accesso al beneficio possono essere individuati nel bando appositamente predisposto ogni anno per l'erogazione di contributi economici e utilità diverse di cui al precedente art. 3.

#### **Art. 7**

##### **- Requisiti oggettivi per l'assegnazione -**

1. Le domande per l'accesso ai contributi in denaro, presentate a seguito di pubblicazione di avviso pubblico, devono essere corredate da:

- a) Illustrazione del progetto di attività, dei suoi scopi e della sua rilevanza, nonché del presunto numero di soggetti coinvolti/partecipanti, del periodo di svolgimento;
- b) Prospetto analitico dei costi presuntivi e l'indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone per la realizzazione del progetto/iniziativa, comprensive di altri eventuali contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
- c) Elenco dettagliato dei vantaggi indiretti richiesti: spazi, strutture, servizi comunali, ecc. necessari allo svolgimento della manifestazione.
- d) Dichiarazione, nel caso di spettacoli, inerente il rispetto dell'adempimento derivante da obblighi Siae, Enpals, autorizzazione pubblici spettacoli
- e) Dati inerenti l'associazione (CF, P.I. rappresentanza legale, ecc.)

#### **Art. 8**

##### **- Criteri per la valutazione delle richieste di contributo -**

1. La concessione di benefici economici di cui al presente regolamento avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) Corrispondenza del progetto e/o dell'iniziativa con gli ambiti individuati come aree di intervento prioritario nell'avviso pubblico di riferimento;
- b) Dimensionamento (numero di persone) dei soggetti interessati/coinvolti nel progetto/iniziativa;
- c) Partecipazione o collaborazione di altri soggetti pubblici e/o privati, che evidenzia la condivisione progettuale;
- d) Elementi di innovazione ed originalità presentati;
- e) Compartecipazione alla realizzazione di attività promosse direttamente dal Comune di Vicopisano;

g) Gratuità di accesso alle attività organizzate o disponibilità del richiedente a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate, in caso di svolgimento di manifestazioni a pagamento, e comunque il coinvolgimento di soggetti disagiati (disabili, minori a rischio, anziani, immigrati, disoccupati, soggetti portatori di handicap, ecc.).

2. Eventuali ulteriori criteri possono essere elaborati con atto di indirizzo della Giunta Comunale.

#### **Art. 9**

##### **- Concessione del contributo -**

1. Con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo, previa informativa di Giunta Comunale ed a seguito di valutazione delle proposte presentate da specifica commissione tecnica presieduta dal responsabile stesso e da altri due dipendenti designati dal medesimo, viene approvato il programma annuale per la concessione dei contributi ordinari

#### **Art. 10**

##### **- Modalità di liquidazione -**

1. La liquidazione di contributi relativi all'attività annuale è disposta a conclusione dell'iniziativa/progetto su presentazione da parte del rappresentante legale di dichiarazione autenticata nelle forme di legge corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione dell'attività svolta;

b) consuntivo delle spese sostenute per la realizzazione della stessa attività, con indicazione dell'entità di tutte le contribuzioni e/o sponsorizzazioni ricevute, firmato dal legale rappresentante.

c) dichiarazione di responsabilità relativa al regime fiscale;

2. Su richiesta motivata da parte del beneficiario possono essere corrisposti acconti sul contributo concesso fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 70% del contributo stesso.

#### **Art. 11**

##### **- Controlli -**

1. L'Amministrazione potrà disporre in qualunque momento controlli e sopralluoghi, anche a campione, per verificare l'autenticità delle dichiarazioni prodotte dai beneficiari del contributo.

2. In caso di dichiarazioni mendaci, si provvederà a revocare la concessione del contributo ed a richiederne la restituzione, salve le conseguenze previste per le false dichiarazioni dal dpr 445/2000.

#### **Art. 12**

##### **- Decadenza dai benefici -**

1. I soggetti beneficiari di contributi finanziari decadono dal diritto di ottenerli o mantenerli nel caso si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) non sia stata effettuata l'attività per la quale il contributo stesso era stato accordato;

b) non venga presentata la documentazione di cui al precedente articolo 10 entro il termine stabilito;

c) nell'ipotesi in cui, a seguito di controllo, risulti che la dichiarazione relativa al consuntivo non sia veritiera. In tal caso il beneficiario non potrà richiedere ulteriori interventi per il futuro.

2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata con determinazione del medesimo Responsabile che aveva accordato il beneficio.

3. Contestualmente, verificandosi una delle condizioni indicate nel precedente comma 1, si procederà al recupero delle somme erogate nelle forme previste dalla legge.

### **Art. 13**

#### **- Contributi straordinari e a sostegno di attività ed iniziative particolari -**

1. Qualora, per comprovati e oggettivi motivi, l'istanza per la concessione del contributo non abbia potuto essere presentata nei termini indicati nei precedenti articoli, essa potrà essere inoltrata in ogni momento dell'anno.

2. Potranno essere erogati contributi in denaro o in natura a persone fisiche per le quali venga evidenziata dal servizio sociale una particolare situazione contingente di bisogno non immediatamente fronteggiabile dal servizio sociale di zona.

3. L'erogazione di contributi può essere disposta, in casi particolari, adeguatamente motivati, anche a favore di associazioni o altri soggetti pubblici o privati, al fine di sostenere specifiche iniziative aventi rilievo di carattere nazionale o di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali (perseguiti politici, a sostegno della democrazia, della libertà e dei diritti umani; particolari iniziative o campagne promosse a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale tendenti alla salvaguardia dei diritti: pace, educazione, salute, ambiente, legalità...) o al fine di favorire la realizzazione di manifestazioni non previste e non prevedibili che interessino una larghissima parte della popolazione residente.

4. Nei casi previsti dal presente articolo la quantificazione dell'importo da erogare sarà determinata nell'ambito delle disponibilità iscritte in Bilancio e sulla base di atto di indirizzo formulato dalla Giunta Comunale. Si applicano in quanto compatibili le precedenti disposizioni in materia di documentazione, liquidazione, decadenza.

### **Art. 14**

#### **- Spese di rappresentanza -**

1. Per soddisfare l'esigenza di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni, nazionali ed internazionali rigorosamente nell'ambito dei propri fini istituzionali, con soggetti estranei all'amministrazione, allo scopo di suscitare sulle proprie attività l'attenzione di ambienti qualificati e dell'opinione pubblica in genere e salvaguardare e accrescere il prestigio dell'Ente, il Comune può assumere spese di rappresentanza con le modalità previste dalla presente norma.

2. Si intendono soggetti beneficiari delle spese di rappresentanza tutti coloro che, a qualsiasi livello, per il ruolo ricoperto, possano costituire idoneo mezzo di promozione dell'immagine del comune verso l'esterno, in ordine alla tipologia di spese di cui all'articolo successivo.

3. Non è riconosciuta la qualificazione di spese di rappresentanza a quelle spese prive di funzione rappresentativa verso l'esterno, quali quelle destinate a beneficio di dipendenti o amministratori, come pure quelle erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti i quali, ancorché esterni all'Ente stesso, non siano rappresentativi degli organismi di appartenenza.

4. A titolo indicativo e non esaustivo, si elencano alcune tipologie di spese ascrivibili alla fattispecie delle spese di rappresentanza:

- Addobbi floreali per gli uffici di rappresentanza dell'Ente;

- Piccole consumazioni, rinfreschi, colazioni di lavoro, servizi fotografici, di stampa e di pubbliche relazioni, traduzioni, addobbi ed impianti vari, in occasione di visite ufficiali di personalità di rilievo estranee all'Ente;
- Stampe di inviti, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici e di videoregistrazione, pranzi, colazioni, rinfreschi, trasporti, piccoli doni a contenuto simbolico, in occasione di cerimonie ufficiali dell'Ente, alle quali partecipino autorità e/o personalità rappresentative estranee all'Ente;
- Riconoscimenti (targhe, medaglie, piatti, libri, oggetti simbolici) a personalità e/o membri di delegazioni italiane o straniere in visita all'Ente o in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti dell'Ente;
- Targhe, coppe ed altri doni a contenuto simbolico in favore di Enti, Associazioni, gruppi e altro in occasione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, matrimoni celebrati dal Sindaco ed eventi particolari;
- Spese di ospitalità, comprese le spese di viaggio, per autorità di particolare rilievo e personalità in campo culturale, scientifico, sociale, economico e sportivo che prestano collaborazioni a titolo gratuito e per gli accompagnatori in rappresentanza dell'Ente;
- Messaggi augurali a personalità ed autorità estranee all'Amministrazione Comunale, in occasione di festività o altri eventi di carattere pubblico;

5. Agli stessi fini di cui al comma precedente, vengono riportati esempi di spese non ammissibili:

- ristoro (consumazioni, colazioni di lavoro, ecc.) per i componenti degli organi collegiali in occasione delle sedute;
- medaglie ed altri riconoscimenti in occasione del collocamento a riposo dei dipendenti o di altri particolari eventi o ricorrenze (promozioni, trasferimenti, festività, ecc.);
- medaglie ed altri riconoscimenti ad Amministratori che abbiano concluso il loro mandato;
- doni ad Amministratori in carica e Dipendenti in servizio;
- pranzi e rinfreschi offerti ad Amministratori o Dipendenti;
- oneri di viaggio, ospitalità, pranzi e consumazioni varie offerti a persone esterne che prestano un qualche servizio a favore dell'Amministrazione (es.: professionisti che eseguono prestazioni retribuite per l'Ente, personale di altri enti pubblici che si trova in missione presso il Comune per motivi di servizio e fruisce del trattamento di missione dall'Ente a cui appartiene);
- spese varie a favore di soggetti non rappresentativi degli organismi di appartenenza;

6. Sono legittimati ad autorizzare le spese di rappresentanza, conformemente alle procedure del presente regolamento, il Sindaco e la Giunta Comunale che autorizzano l'Economo Comunale o il responsabile del servizio interessato ad avviare il procedimento per l'assunzione della spesa che in ogni caso non potrà mai superare l'importo di € 5.000,00.

## **Art. 15**

### **- Sito web del Comune -**

1 Costituisce una particolare forma di vantaggio economico indiretto la messa a disposizione del sito web del Comune per la pubblicazione di informazioni e iniziative delle associazioni.

2. E' prevista la pubblicità sul sito Viconet di tutte le iniziative che abbiano il patrocinio del Comune.

3. Le altre pubblicazioni sono autorizzate dal sindaco qualora contenenti tematiche di interesse generale per la collettività .

4. In casi particolari il Comune potrà inoltre fornire spazio per hosting web e connettività secondo quanto previsto dal Regolamento per la Rete Civica Viconet.

**Art. 16**  
**- Albo Comunale delle Associazioni -**

1. E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni ai sensi dell'art. 25 dello Statuto del Comune.
2. Il Servizio Amministrativo provvede periodicamente all'aggiornamento dell'Albo registrandovi, previa acquisizione del relativo statuto e/o atto costitutivo, le associazioni che ne facciano richiesta e che svolgono attività, nell'ambito del territorio comunale, a carattere culturale, assistenziale, sociale, artistico, sportivo, ambientale, ricreativo e turistico, senza fini di lucro.
3. E' istituita la Consulta delle Associazioni costituita da una rappresentante per ciascuna associazione iscritta all'Albo Comunale e presieduta dal Sindaco o dal suo delegato.
4. La Consulta deve essere sentita quanto si tratti di decidere su tematiche riguardanti l'associazionismo e gli istituti di partecipazione ovvero, facoltativamente sulle materie di interesse generale e per interventi mirati a porzioni di territorio.

**Art.17**  
**- Albo Beneficiari provvidenze di natura economica -**

1. A norma dell'art.1 del D.P.R. n.118/2000, l'Ente è tenuto a pubblicare annualmente l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci;
2. Per ciascuna persona giuridica, pubblica o privata, associazione ed altri organismi, devono essere indicate:
  - la denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similare;
  - la sede legale;
  - codice fiscale e della partita IVA, se posseduta;
  - la finalità dell'intervento espressa, in forma sintetica;
  - l'importo o il valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni;
3. Per ciascuna persona fisica iscritta nell'albo devono essere indicate:
  - le generalità complete dei beneficiari
  - la finalità dell'intervento espressa, in forma sintetica;
  - l'importo o il valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni;
4. E' vietata la pubblicazione di ulteriori dati eccedenti rispetto alle finalità perseguite secondo le indicazioni contenute nelle *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali"* emanate dal Garante per la protezione dei dati personali".
5. L'albo può essere consultato da ogni cittadino anche in forma informatizzata.

S:\Generale\Regolamenti\Regolamento contributi enti pubblici e privati.doc